

23 gennaio 2004

## INFORMAZIONI FISCALI

Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (in G.U. 15.1.2004, n. 11)

### **Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali**

Con il provvedimento in oggetto il Ministero dell'Economia ha comunicato che il saggio d'interesse di rifinanziamento applicato dalla Banca Centrale Europea per il semestre 1° gennaio/30 giugno 2004 è pari al 2,02%.

Pertanto, a decorrere dal **1° gennaio 2004** il saggio degli interessi di mora applicabili in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 (vedi *Informazioni Fiscali 12.11.2002*) è pari al 9,02%. Per il semestre precedente 1° luglio/31 dicembre 2003 tale saggio era pari al 9,10%.

Gli interessi di mora sono dovuti per legge in caso di ritardo nei pagamenti relativi a:

- contratti conclusi dall'8 agosto 2002
- scadenze successive al 6 novembre 2002

Si segnala che il D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, *Riforma dell'imposizione sul reddito delle società*, ha apportato modificazioni anche al sistema di tassazione e deduzione degli interessi di mora.

Ai sensi dell'art. 109, c. 7, nuovo TUIR, in vigore a decorrere dai periodi d'imposta che hanno inizio dal **1° gennaio 2004**, gli interessi moratori concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui essi sono percepiti o corrisposti. Pertanto, in deroga all'ordinario principio di competenza (che rimane applicabile ai fini del bilancio d'esercizio), gli interessi di mora hanno rilevanza fiscale secondo il principio di cassa.

Pertanto:

- gli interessi moratori *attivi* concorrono alla formazione del reddito imponibile al momento dell'effettivo incasso, per il solo importo effettivamente riscosso
- gli interessi moratori *passivi* possono essere dedotti dal reddito imponibile al momento del pagamento, per il solo importo effettivamente corrisposto.

Di conseguenza, è stata eliminata la specifica disposizione, contenuta nel previgente art. 71, relativa alla deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti dei crediti per interessi di mora.

Infine si segnala che, ai sensi delle *Disposizioni transitorie* di cui all'art. 4, c. 1, lettera h), D.Lgs. n. 344/2003, e in deroga all'art. 3, L. 27.7.2000, n. 212 (*Statuto del contribuente*), le nuove disposizioni sugli interessi di mora sono applicabili **retroattivamente** a decorrere dal periodo di imposta in corso all'**8 agosto 2002**. Da tale data, e fino all'entrata in vigore del nuovo TUIR, sono comunque fatti salvi i comportamenti tenuti sulla base delle previgenti disposizioni.

Cordiali saluti.

Mario Difino

Camilla Pighetti

04info03

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Associato Piccoli, Difino & Colombo*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali.

Tuttavia, esse non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Associato Piccoli, Difino & Colombo* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.